



Circolare

A :

- Autorità cantonali competenti in materia di migrazione
- Autorità cantonali competenti in materia di aiuto sociale
- Consulteri cantonali per il ritorno
- Consulteri per il ritorno presso i centri federali d'asilo

Lugo, data:

Berna-Wabern, 1° giugno 2026

Riferimento incarto:

SEM-D-45263501/247

N.:

28 ad istruzione III / 4.2

Programma d'aiuto al ritorno per la Siria

Gentili Signore e Signori,

da metà 2025 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) offre ai cittadini siriani che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera la possibilità di partecipare all'European Reintegration Programme (EURP) dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). In qualità di Stato associato a Schengen la Svizzera può avvalersi gratuitamente di questo programma europeo di rimpatrio e reinserimento. Da luglio 2025, 93 persone provenienti dalla Svizzera hanno beneficiato dell'offerta e sono tornate in Siria (stato: fine aprile 2026); la maggior parte erano famiglie.

Basandosi su una recente valutazione della situazione, dal 1° maggio 2026 la SEM ha ripreso a emanare decisioni in merito alle domande d'asilo presentate da persone provenienti dalla Siria. La Svizzera ritiene importante fornire sostegno, con un ulteriore aiuto al ritorno, alle persone oggetto di decisioni di allontanamento e a quelle che desiderano tornare in Siria su base volontaria, nonché agevolare il loro reinserimento.

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Thomas Lory
Quellenweg 6
3003 Berna
Indirizzo postale: 3003 Berna
Tel. +41 58 465 98 88
thomas.lory@sem.admin.ch
<https://www.sem.admin.ch>

A tal fine la SEM avvia un programma temporaneo d'aiuto al ritorno per la Siria che, oltre alle prestazioni fornite dall'EURP, prevede un aiuto finanziario iniziale supplementare della Confederazione (cosiddetto «top-up»), versato all'aeroporto al momento della partenza. La presente circolare fornisce informazioni circa le prestazioni nell'ambito del programma e i requisiti per accedervi, nonché le procedure organizzative.

1. Requisiti per la partecipazione

Secondo l'articolo 63 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312), beneficiari delle prestazioni d'aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate dalla legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) o dalle disposizioni sull'ammissione provvisoria della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), e la cui partenza avviene dal Cantone. Sono escluse le persone soggette alla procedura d'asilo celere che lasciano la Svizzera dal Cantone. La partecipazione all'EURP non è possibile nemmeno in caso di partenza da un centro federale d'asilo.

L'iscrizione al programma d'aiuto al ritorno per la Siria deve avvenire **entro il 30 aprile 2027**, e la partenza **entro il 31 maggio 2027**.

2. Motivi di esclusione

Si applicano i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 capoverso 1 OAsi 2, tra cui figurano in particolare reati gravi e l'inosservanza dell'obbligo di collaborare. Secondo l'articolo 62 capoverso 4 OAsi 2 sono escluse dal programma d'aiuto al ritorno per la Siria anche le persone che hanno già beneficiato dell'aiuto al ritorno.

3. Prestazioni previste nell'ambito del programma

3.1 EURP

Oltre a un aiuto finanziario di 630 euro a persona, l'EURP prevede anche contributi per progetti pari a 2450 euro per la prima persona e a ulteriori 1230 euro per ogni altra persona della famiglia. All'occorrenza è prevista la concessione di un sostegno medico. Ciò rende l'EURP particolarmente interessante per le famiglie; una famiglia composta di cinque persone riceve, per esempio, un aiuto al ritorno di 10 520 euro.

Il versamento dell'aiuto avviene in Siria secondo le modalità di pagamento dell'EURP. L'attuazione è affidata alle organizzazioni partner locali dell'EURP in Siria.

Eventuali modifiche riguardanti l'EURP saranno comunicate ai consultori cantonali per il ritorno (CR) tramite la newsletter dedicata all'aiuto al ritorno, come avvenuto sinora.

3.2 Modello svizzero «top-up»

I partecipanti al programma d'aiuto al ritorno per la Siria ricevono altresì un sostegno finanziario iniziale di 1000 franchi a persona (adulti e minorenni).

Il versamento della somma forfettaria avviene tramite swissREPAT in aeroporto al momento della partenza.

4. Domanda di partecipazione al programma d'aiuto al ritorno

Il CR competente trasmette la domanda di partecipazione al programma d'aiuto al ritorno alla sezione Paesi della SEM competente tramite l'applicazione eRetour. Una volta effettuata la verifica, la sezione Paesi comunica al CR la propria decisione (v. 6.1).

5. Documenti di viaggio

Le persone sprovviste di documento di viaggio valido che desiderano prendere parte al programma devono recarsi, previo appuntamento fissato telefonicamente, presso la rappresentanza siriana a Ginevra; per ottenere un lasciapassare devono produrre un documento d'identità originale oppure una copia ben leggibile.

6. Organizzazione del viaggio di ritorno

6.1. Comunicazione in eRetour al CR e a swissREPAT

La sezione Paesi della SEM competente informa il CR tramite comunicazione in eRetour circa l'autorizzazione alla partecipazione al programma e, nel contempo, conferisce a swissREPAT (a: 1IRF FB e 1IRS GVA) il mandato relativo al versamento per il contributo svizzero indicando in oggetto la seguente dicitura: «Partecipazione EURP - mandato relativo al versamento di 1000 CHF per adulto e minorenne secondo la circolare 28».

6.2 Prenotazione del volo

L'ufficio cantonale competente attiva l'incarico per la prenotazione del volo in eRetour. Informazioni aggiornate su possibili collegamenti aerei sono disponibili direttamente presso swissREPAT (ticketing@sem.admin.ch).

7. Registrazione RIAT

Una volta prenotato il volo il CR registra le domande dei partecipanti al programma per le prestazioni dell'EURP nell'applicazione dell'UE RIAT (Reintegration Assistance Tool).

8. Informazione

Nella parte dedicata al CR sul sito Internet della SEM è disponibile, nelle tre lingue ufficiali, in arabo e in kurmanji, una scheda informativa sulle prestazioni fornite nell'ambito del programma.

9. Applicabilità

La presente circolare è applicabile da subito ed è valida fino al 31 maggio 2027. La SEM esaminerà costantemente l'evoluzione del programma e si riserva di modificare con breve preavviso le condizioni per la partecipazione. Vi informeremo tempestivamente in caso di un eventuale prolungamento del programma.

Grazie per la collaborazione.

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Hendrick Krauskopf

Vicedirettore

Capo ambito direzionale Affari internazionali